Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 novembre 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 ottobre 1971, n. **889**.

Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I.

GESTIONE DEL FONDO

Art. 1.

(*Attribuzioni del comitato di vigilanza*)

Ferme restando le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, spetta al comitato di vigilanza:

1) decidere sui ricorsi riguardanti i contributi e le prestazioni, fermo restando il disposto di cui agli articoli 29 dell'allegato *A* al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e 13 della legge 28 luglio 1961, n. 830, nonchè sui ricorsi di cui all'articolo 16, terzo comma, della presente legge;

2) fare proposte sulle questioni generali relative alla determinazione dei contributi ed alla riscossione di essi;

3) esaminare i bilanci preventivi del Fondo per la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto ed esprimere pareri sui rendiconti del Fondo stesso;

4) dare pareri sulle questioni che comunque possano sorgere nell'applicazione delle norme sulla previdenza speciale per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto;

5) fare proposte sull'impiego delle somme eccedenti la normale liquidità della gestione, nei limiti del piano degli impieghi deliberato dal consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 2.

(*Natura del trattamento di previdenza*)

Il trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto è sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

(*Sistema tecnico-finanziario*)

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di integrazione, istituito con decreto legislativo 16 settembre 1947, numero 1083, è soppresso. Dalla stessa data sono trasferite al Fondo di previdenza, di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, tutte le attività e le passività del Fondo di integrazione, negli importi risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

A decorrere dalla stessa data, la gestione del Fondo di previdenza, di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, è tecnicamente organizzata con il sistema della ripartizione.

A decorrere dalla stessa data, è istituita una speciale riserva il cui ammontare, in sede di prima costituzione, è pari al patrimonio del Fondo di previdenza e del Fondo di integrazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente quello di entrata in vigore della presente legge, al netto della consistenza del Fondo indennità infortuni e dei capitali di copertura delle rendite dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, valutati con riferimento alla medesima data.

Da tale riserva è detratto l'ammontare degli oneri derivanti dalle rivalutazioni delle pensioni di cui ai successivi articoli 25 e 26, afferenti a periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il 5 per cento dei contributi devoluti in ciascun esercizio al Fondo di previdenza è destinato ad incrementare l'anzidetta riserva.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e la aviazione civile, per l'interno e per il tesoro, la percentuale suddetta può essere ridotta su parere conforme del comitato di vigilanza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, quando la riserva abbia raggiunto un ammontare pari all'importo di una annualità delle pensioni a carico del Fondo. All'uopo si fa riferimento alle pensioni in pagamento alla fine di ciascun esercizio.

I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalità previste per l'investimento dei fondi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

CAPO II.

I SOGGETTI

Art. 4.

(Iscritti obbligatoriamente al Fondo)

E' iscritto obbligatoriamente al Fondo:

a) il personale di ruolo, in servizio di prova o in pianta stabile, dipendente da:

1) aziende private esercenti ferrovie, tramvie, autolinee, filovie, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie e linee di navigazione interna, tenute alla applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativi allegati, successive aggiunte e modificazioni;

2) comuni, province, regioni e loro consorzi esercenti, in economia o mediante aziende speciali, i servizi di cui al precedente punto 1) e tenuti all'applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, nonchè relativi allegati e successive aggiunte e modificazioni;

b) il personale effettivo o adibito in modo continuativo ai pubblici servizi di trasporto, dipendente dalle aziende e dagli enti di cui alla precedente lettera *a*) nei confronti dei quali non ricorre l'obbligo di applicazione del regolamento di cui all'allegato *A* del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;

c) il personale dipendente da aziende esercenti in appalto operazioni di riparazione, manutenzione, rifornimento e ricovero dei mezzi di trasporto utilizzati dalle aziende e dagli enti di cui alla precedente lettera *a*) per la gestione del pubblico servizio, sempre chè, per effetto della legge 22 settembre 1960, n. 1054, siano state loro estese le norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

Sono esclusi dall'iscrizione:

1) i dirigenti;

2) il personale straordinario di cui al quinto comma dell'articolo 8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, denominato personale avventizio dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 9 novembre 1947, n. 1363;

3) i guardiabarriere e le guardie di fermata;

4) gli iscritti alla cassa speciale di previdenza per il personale addetto alla Azienda trasporti municipali di Milano, purchè il trattamento garantito agli iscritti risulti non inferiore a quello del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

5) il personale assunto con contratto a termine ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230;

6) gli apprendisti di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;

7) il personale che svolge attività alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto soltanto in alcune stagioni dell'anno ovvero con frequenza inferiore ai quattro giorni alla settimana.

CAPO III.

LA CONTRIBUZIONE

Art. 5.

(Retribuzione soggetta a contributo)

Il contributo complessivo dovuto al Fondo è versato all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed è commisurato sui seguenti elementi retributivi:

a) retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianità e della indennità di contingenza;

b) assegni *ad personam*, quando risultino concessi quale differenza fra la retribuzione mensile di cui alla lettera *a*), precedentemente goduta, e quella tabellare, successivamente stabilita da disposizioni di legge o da accordi nazionali o aziendali;

c) mensilità o quote di esse, eccedenti la dodicesima e previste da norme legislative o da accordi nazionali o aziendali;

d) elementi accessori spettanti con continuità e stabiliti in misura fissa, ancorchè in percentuale della retribuzione, per tutti gli appartenenti ad una stessa qualifica, da accordi nazionali o aziendali, ivi compresi quelli erogati sulle mensilità di cui al precedente punto *c*). Il valore in denaro dell'alloggio gratuito fruito in natura è calcolato in ragione di un decimo della retribuzione di cui alla lettera *a*) per dodici mensilità. L'indennità sostitutiva dell'alloggio gratuito è calcolata nella misura effettivamente corrisposta nei limiti del decimo della retribuzione di tabella;

e) compenso per lavoro straordinario, anche se corrisposto in misura forfettaria;

f) qualsiasi altro emolumento che costituisca corrispettivo dell'opera prestata, fatta eccezione per:

1) i compensi per lavoro straordinario prestato in occasione di feste, fiere e simili, disastri, franamenti, nevicate, inondazioni e simili;

2) i compensi per lavoro prestato nelle ricorrenze nazionali ed in altre festività, per ferie e riposi non goduti;

3) l'indennità di trasferta, diaria ridotta e pernottamento, per la parte costituente rimborso di spesa (50 per cento);

4) l'indennità di caropane, per la parte non conglobata nella retribuzione di tabella;

5) l'indennità di concorso pasti, per la parte eccedente l'ammontare dell'indennità sostitutiva di mensa;

6) gli assegni *ad personam*, quando abbiano natura diversa da quella indicata alla lettera *b*) del presente articolo;

7) le indennità ed i premi di anzianità e di buonuscita;

8) le somme corrisposte a titolo di prestazioni a carico di gestioni previdenziali o mutualistiche, salvo quanto disposto al successivo articolo 7;

9) le somme corrisposte per rimborso spese sostenute dal lavoratore per la esecuzione o in occasione di lavoro;

10) le somme corrisposte per gratificazioni o elargizioni concesse *una tantum* a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purchè non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori o all'andamento aziendale.

Agli effetti del presente articolo, per lavoro straordinario s'intende quello effettuato in eccedenza alla durata normale del lavoro prevista dai vigenti contratti collettivi.

Art. 6.

(*Misura dell'aliquota contributiva e relative variazioni*)

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge, per effetto della soppressione del Fondo di integrazione istituito con decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, il contributo stabilito con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 977, nel 19,20 per cento delle retribuzioni imponibili è destinato totalmente al Fondo di previdenza di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311.

A decorrere dal 1° luglio 1971, il contributo dovuto al Fondo di previdenza è elevato al 24 per cento delle retribuzioni imponibili.

Tale contributo è posto, per il 17,75 per cento, a carico delle aziende e, per il 6,25 per cento, a carico degli agenti.

Per il quinquennio 1972-1976, la misura dell'aliquota contributiva può essere modificata annualmente in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile, per l'interno e per il tesoro, sentito il comitato di vigilanza del Fondo.

Le eventuali variazioni dell'aliquota sono ripartite, fra le aziende e gli agenti, rispettivamente, in ragione di due terzi e di un terzo.

Finchè non è stabilita la nuova misura percentuale del contributo, si applica, nei confronti delle aziende e dei loro dipendenti nonchè ad ogni altro effetto previdenziale, la misura del contributo vigente nell'anno precedente.

Art. 7.

(*Contribuzione durante i periodi di assenza dal servizio e riconoscimento di tali periodi ai fini previdenziali*)

L'obbligo del versamento del contributo permane, a carico delle aziende e dell'agente, nei periodi di sospensione dal servizio, quando continui, anche in misura ridotta, la corresponsione della retribuzione, nonchè nei periodi di assenza dal servizio per i quali sia corrisposto il trattamento economico di malattia o di infortunio da parte delle casse di soccorso.

I periodi di assenza dal servizio senza retribuzione ovvero di sospensione della medesima, non coperti da contribuzione ai sensi del precedente comma, sono considerati utili, agli effetti della pensione, quando la loro durata complessiva non ecceda i quattro mesi nel corso dell'intero servizio prestato dall'agente con iscrizione al Fondo.

In favore degli agenti dipendenti da aziende cui non si applicano le norme dell'allegato *A* al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sono computati utili, su domanda, agli effetti della pensione, i periodi scoperti di contribuzione per assenza dal servizio a causa di malattia o infortunio verificatisi dopo l'inizio dell'iscrizione al Fondo ed in costanza di un rapporto di lavoro che ne comporti l'obbligo, purchè complessivamente non eccedano i dodici mesi nel corso dell'intero servizio prestato con iscrizione al Fondo medesimo. A tal fine gli interessati debbono presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita dichiarazione rilasciata dall'ente dal quale sono stati assistiti.

Nel corso dei periodi di assenza dal servizio senza retribuzione ovvero di sospensione della medesima, quando non si verifichino le condizioni indicate nei precedenti commi, è in facoltà dell'azienda o dell'agente di continuare a corrispondere integralmente il contributo, nei termini e con le modalità previsti per il personale in attività di servizio, come se l'assenza o la sospensione non si fossero verificate, ottenendone il riconoscimento agli effetti della pensione, semprechè gli stessi periodi non siano riconosciuti utili per altre forme obbligatorie di previdenza.

Art. 8.

(*Responsabilità solidale per il pagamento delle somme dovute al Fondo nel caso di cessione o di fusione di aziende*)

In caso di cessione o di fusione di aziende o di linee e comunque di subingresso convenzionale nell'esercizio del pubblico servizio di trasporto, il nuovo esercente è solidalmente responsabile con quello precedente del pagamento dei contributi maturati nonchè delle somme a qualsiasi altro titolo dovute al Fondo.

Art. 9.

(*Rivalsa sulle sovvenzioni, sui sussidi integrativi di esercizio e sui contributi straordinari erogati dallo Stato o dalle Regioni in caso di omesso versamento delle somme dovute al Fondo*)

L'erogazione alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di sussidi integrativi di esercizio o sovvenzioni o contributi straordinari a qualsiasi titolo stanziati dallo Stato o dalle Regioni è in ogni caso subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo contributivo verso il Fondo da parte delle aziende stesse.

Per le aziende sovvenzionate o sussidiate dallo Stato, che non ottemperino al pagamento delle somme dovute al Fondo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, senza pregiudizio delle normali azioni legali, invia al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile copia degli estratti conti e delle diffide di pagamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1961, n. 830, unitamente all'elenco delle aziende medesime.

Per le aziende che non ottemperino alla diffida, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile provvede d'ufficio al versamento delle somme dovute al Fondo per contributi pregressi e loro accessori, trattenendo il relativo importo sulle sovvenzioni, sui sussidi integrativi di esercizio o sui contributi straordinari di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10.

(*Elenchi annuali di contribuzione*)

Nel periodo dal 1° al 15 aprile di ciascun anno, le aziende pubblicano, presso le rispettive direzioni di esercizio, l'elenco del personale iscritto al Fondo, indicando per ciascun agente l'ammontare degli emolumenti soggetti a contributo, corrisposti per l'anno solare precedente, separatamente per i titoli *a*), *b*), *c*) e *d*), contemplati nel precedente articolo 5, e complessivamente per gli altri titoli di cui allo stesso articolo.

Un estratto del predetto elenco, con il conto dell'ammontare degli emolumenti soggetti a contributo, deve essere consegnato a ciascun dipendente.

Nell'elenco sono altresì indicate le somme dovute per contributi sul totale delle voci retributive imponibili nonchè le somme corrisposte al personale non soggette a contributo.

Entro il 30 giugno dello stesso anno, le aziende devono trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco di cui ai precedenti commi, unitamente alle tabelle degli elementi accessori, di cui alla lettera *d*) del precedente articolo 5, che sono stati corrisposti al dipendente personale.

In caso di omessa pubblicazione, l'Ispettorato del lavoro provvede a far dare esecuzione al disposto del primo comma di cui al presente articolo, ordinando al legale rappresentante dell'azienda di pubblicare l'elenco per un periodo non inferiore a quindici giorni.

Ai fini della presente legge, l'ammontare delle retribuzioni da attribuirsi al personale delle aziende che abbiano omesso l'invio dell'elenco è calcolato sulla base delle retribuzioni previste dai contratti nazionali di lavoro vigenti, avuto riguardo alla qualifica, al grado ed all'anzianità di servizio acquisita da ciascun dipendente.

Art. 11.

(*Sanzioni civili*)

In caso di ritardo nell'invio dell'elenco annuale di contribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'azienda, indipendentemente da quanto previsto nell'articolo 16 della legge 28 luglio 1961, n. 830, è tenuta al pagamento di una sanzione civile di lire 1.000 per ciascun dipendente da iscrivere nell'elenco e per ogni mese di ritardo o frazione di mese.

In caso di ritardo nell'invio delle tabelle di cui al terzo comma del precedente articolo 10 o in caso di ritardata o di omessa pubblicazione dell'elenco di cui al primo comma dello stesso articolo ovvero delle determinazioni dell'Istituto, di cui al secondo comma dell'articolo 16 della presente legge, l'azienda è tenuta al pagamento di una sanzione civile di lire 10 mila per ogni mese di ritardo o frazione di mese.

Il versamento delle somme previste dal precedente comma a titolo di sanzione civile deve essere eseguito contemporaneamente con la presentazione dell'elenco, intendendosi, in caso contrario, che perduri lo stato di inadempienza.

Art. 12.

(*Sanzioni amministrative per l'inosservanza dell'obbligo di versamento dei contributi*)

I rappresentanti legali delle aziende pubbliche o private che non adempiano al versamento dei contributi previdenziali, entro il termine stabilito dall'articolo 16, primo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 830, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 500 mila e non superiore a lire 2 milioni, salvo che il fatto non costituisca reato.

Le aziende sono tenute, altresì, all'adempimento delle obbligazioni civili previste all'articolo 111, numeri 1) e 2), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13.

(*Accertamento e contestazione delle infrazioni Applicazione della sanzione amministrativa Opposizione*)

Le infrazioni previste nel primo comma dell'articolo precedente sono accertate dall'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, in relazione al luogo ove l'azienda pubblica o privata ha la sua sede.

L'infrazione è immediatamente contestata e, se ciò non sia possibile, l'Ispettorato provinciale del lavoro deve notificare al trasgressore l'accertamento dell'infrazione a mezzo di ufficiale giudiziario.

Il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso il competente ufficio del registro, e con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione amministrativa prevista.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro, se ritenga fondato l'accertamento, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla scadenza del termine utile per il pagamento stesso, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravità della violazione, ed ingiunge all'autore della violazione e alle persone solidalmente obbligate di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima insieme con le spese di notificazione dell'ingiunzione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può proporre azione dinanzi al pretore del luogo in cui l'infrazione è stata accertata.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero difensore, in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da effettuarsi a cura della cancelleria.

E' inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, si procede alla riscossione delle somme dovute con esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa, a norma del precedente articolo 12, non si trasmette agli eredi.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 3 maggio 1967, n. 317.

Art. 14.

(*Sanzioni penali*)

Il datore di lavoro e in genere le persone che sono preposte al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e i documenti necessari ai fini dell'applicazione delle leggi concernenti il Fondo o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con la multa da lire 50 mila a lire 500 mila, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Art. 15.

(*Prescrizione dei contributi e automaticità delle prestazioni*)

I contributi dovuti e non versati al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto si prescrivono nel termine di dieci anni dalla data in cui dovevano essere versati.

I contributi dovuti nei limiti della prescrizione decennale sono considerati utili ai fini sia del diritto che della misura delle prestazioni a carico del Fondo, anche quando non siano stati effettivamente riscossi.

Capo IV.

LE PRESTAZIONI

Art. 16.

(*Comunicazione alle aziende degli emolumenti pensionabili*)

Entro sei mesi dalla data di ricezione dell'elenco di cui al precedente articolo 10, l'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica all'azienda interessata quali emolumenti siano computabili nella retribuzione pensionabile di cui al successivo articolo 17.

L'azienda è tenuta a dare notizia delle determinazioni dell'Istituto al personale dipendente, entro un mese dalla data della relativa comunicazione, con le modalità di cui al precedente articolo 10.

Contro le determinazioni dell'Istituto in materia di elementi retributivi pensionabili è ammesso ricorso al comitato di vigilanza del Fondo.

Quanto ai termini in materia di ricorso e delle relative decisioni si applicano le norme dell'articolo 37 della legge 28 luglio 1961, n. 830.

Il presente articolo si applica a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

(*Retribuzione pensionabile*)

Gli elementi costitutivi della retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, sono soltanto quelli indicati nel precedente articolo 5, con esclusione di quelli di cui alle lettere *e*) ed *f*).

Gli elementi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo 5 sono considerati nell'importo complessivo effettivamente percepito negli ultimi dodici mesi di servizio, salvo quanto disposto dal terzo e quarto comma del presente articolo; gli elementi di cui alla lettera *d*), percepiti negli ultimi dodici mesi di servizio sono computati invece nella retribuzione pensionabile sino ad un massimo del 40 per cento di quelli complessivamente percepiti dall'agente ed assoggettati a contributo negli ultimi trentasei mesi di servizio.

Sono in ogni caso escluse dal computo, ai fini della determinazione della misura della pensione, le variazioni della retribuzione dovute a promozioni deliberate, aventi effetto o, comunque, attribuite nel biennio precedente la data di cessazione dal servizio, nonchè le variazioni delle retribuzioni conseguenti a declassamenti o ad altre cause di carattere straordinario intervenuti nello stesso periodo.

Per le promozioni deliberate a seguito della reggenza conferita ai sensi dell'articolo 18 dell'allegato *A* al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la data alla quale deve farsi riferimento, ai fini dell'esclusione di cui al precedente comma, è quella di conferimento della reggenza deliberata dal direttore dell'azienda ai sensi del citato articolo 18.

L'esclusione prevista nel terzo comma del presente articolo per l'ipotesi di variazioni della retribuzione dovute a promozione, non si applica per la liquidazione di pensioni indirette a superstiti di agenti deceduti in attività di servizio o di pensioni privilegiate di invalidità per causa di servizio.

Art. 18.

(*Accordi aziendali in materia retributiva - Decorrenza dei loro effetti ai fini previdenziali*)

Gli accordi aziendali istitutivi o modificativi degli elementi accessori, di cui al primo comma, lettera *d*), dell'articolo 5, devono essere portati dalle aziende a conoscenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro un mese dalla data della loro stipulazione o approvazione, ed hanno effetto, ai fini dell'inclusione degli elementi anzidetti nella retribuzione pensionabile, con la decorrenza stabilita dagli accordi stessi.

Alle aziende che non ottemperino a quanto prescritto nel precedente comma saranno applicate le sanzioni civili di cui all'articolo 11, secondo comma, della presente legge.

Art. 19.

(*Pensione ai superstiti*)

Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento del decesso, i requisiti di contribuzione richiesti per il conseguimento della pensione di invalidità, spetta una pensione:

a) al coniuge; se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido ai sensi delle norme che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

b) ai figli superstiti di età inferiore ai ventuno anni o anche di età superiore, purchè inabili ovvero studenti universitari ed a carico del dante causa al momento del decesso, con l'osservanza delle norme e delle modalità vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

c) ai genitori superstiti di età superiore ai sessantacinque anni che non siano titolari di pensione, quando l'iscritto o il pensionato muoia senza lasciare altri superstiti aventi diritto a pensione ai sensi delle precedenti lettere *a*) e *b*) e purchè i genitori stessi risultino a carico dell'iscritto o del pensionato al momento della sua morte;

d) in mancanza anche dei genitori, ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili che non siano titolari di pensione, semprechè al momento della morte del dante causa risultino inabili ed a carico di questo, secondo le norme e le modalità che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Per l'accertamento dello stato di invalidità di studenti universitari nonchè per l'accertamento del carico e della qualità di figlio legittimo, naturale o di equiparato al primo, si applicano, ai fini del presente articolo, le norme vigenti in materia per la assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi fini, si intendono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna nonchè le persone alle quali l'assicurato fu affidato ai sensi di legge.

I nati da precedente matrimonio del coniuge dell'iscritto o del pensionato non hanno diritto al trattamento indiretto o di riversibilità quando risultino titolari di altro trattamento di pensione.

La pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non va computata ai fini dello accertamento del diritto alla pensione indiretta o di riversibilità per i genitori superstiti.

Art. 20.

(*Misura della pensione ai superstiti*)

Le aliquote per la determinazione delle pensioni indirette e di riversibilità sono modificate come segue:

a) il 60 per cento al coniuge;

b) il 20 per cento a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento, se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

La pensione ai superstiti indicati nel precedente comma non può, in ogni caso, essere complessivamente inferiore al 60 per cento nè superiore all'intero ammontare della pensione liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni stabilite per i figli e per il coniuge a carico.

La pensione è corrisposta per intero al coniuge, per le quote spettanti ai figli minorenni conviventi con il coniuge stesso; se il coniuge non convive con i figli aventi diritto o con alcuni di essi, la pensione è divisa per capi, computandosi per due il coniuge.

Le pensioni indirette e di riversibilità in essere alla data di entrata in vigore della legge sono riliquidate a norma delle disposizioni contenute nei precedenti commi con decorrenza dalla stessa data.

Gli orfani di madre, che abbia contribuito al Fondo, hanno diritto alla pensione anche se abbiano il padre vivente. Gli orfani di padre e di madre, che abbiano ambedue contribuito al Fondo, hanno diritto al cumulo delle due pensioni.

La pensione in favore dei genitori, dei fratelli e delle sorelle è pari al 15 per cento, per ciascuno di essi, di quella già liquidata al pensionato o che sarebbe spettata all'iscritto, fermo restando, per i collaterali, il limite massimo previsto dal secondo comma del presente articolo.

Art. 21.

(*Casi di esclusione del coniuge dal diritto a pensione indiretta e di riversibilità*)

Non ha diritto alla pensione prevista dall'articolo 19 della presente legge il coniuge:

1) quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per sua colpa;

2) quando, dopo la data di decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore ai 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di due anni.

Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2) del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per infortunio sul lavoro o malattia professionale ovvero per causa di guerra o di servizio.

Cessa il diritto a pensione per il coniuge superstite dell'iscritto o del pensionato che contragga nuovo matrimonio, nonchè per il vedovo quando venga meno lo stato di invalidità.

Art. 22.

(*Capitale vedovile*)

Il coniuge che perde il diritto alla pensione per passaggio ad altre nozze, ha diritto a conseguire un capitale pari a quattro annualità della pensione vedovile medesima.

La domanda diretta ad ottenere il capitale di cui sopra, deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del nuovo matrimonio, o della consegna del libretto di pensione se il matrimonio è stato contratto anteriormente.

Art. 23.

(*Diritto a pensione dei superstiti già esclusi dal beneficio per effetto di disposizioni successivamente abrogate*)

I superstiti dell'iscritto o del pensionato, deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, già esclusi dal pensionamento per effetto delle disposizioni in precedenza vigenti, hanno diritto alla pensione secondo le norme dell'articolo 19, a condizione che non si sia verificato nei loro confronti, tra la data di morte del dante causa e la data di presentazione della domanda di pensione di cui al successivo comma, alcuno degli eventi che determinano la cessazione del diritto a pensione secondo gli articoli 19 e 21.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, se la domanda è presentata entro un anno da quest'ultima data; diversamente, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

La domanda di pensione da parte delle persone di cui al primo comma deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

(*Maggiorazione delle pensioni dirette per il coniuge ed i figli a carico*)

Le pensioni dirette sono maggiorate, per il coniuge e per ogni figlio o equiparato a carico, nella misura e con le modalità e le limitazioni previste dalla legge per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

I titolari di pensione con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge, i quali fruiscano di quote di maggiorazione per carichi di famiglia di importo più elevato di quello determinato in base alle norme di cui al precedente comma, mantengono il maggior trattamento fino a totale assorbimento della parte eccedente, da operarsi in occasione di futuri miglioramenti della pensione o delle quote di maggiorazione delle pensioni medesime, ad esclusione dei miglioramenti derivanti dalla presente legge.

Art. 25.

(*Rivalutazione delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al* 1° *gennaio* 1965)

Le pensioni dirette ed indirette, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rivalutate, applicando ai trattamenti in atto — al netto delle maggiorazioni per familiari a carico, delle integrazioni per gli assegni *ad personam* di cui all'articolo 4 della legge 28 luglio 1961, n. 830, per i trattamenti minimi e per le pensioni supplementari di cui ai successivi articoli 27 e 28 — i seguenti coefficienti:

Anno di decorrenza originaria della pensione	Coefficiente di rivalutazione
Ante 1955	1,40
1955	1,35
1956	1,30
1957	1,25
1958	1,20
1959	1,15
1960	1,12
1961	1,10
1962	1,08
1963	1,05
1964	1,03

I miglioramenti di cui al comma precedente assorbono fino a concorrenza le integrazioni per assegno *ad personam* e per trattamento minimo ed hanno effetto dal 1° luglio 1970.

Art. 26.

(*Rivalutazione delle pensioni di riversibilità*)

Le pensioni di riversibilità, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate in favore dei superstiti di titolari di pensioni, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965, sono riliquidate, applicando i coefficienti di rivalutazione previsti dal precedente articolo 25 in relazione all'anno di decorrenza della pensione diretta.

I miglioramenti di cui al comma precedente assorbono, fino a concorrenza, le integrazioni per assegno *ad personam* e per trattamento minimo ed hanno effetto dal 1° luglio 1970.

Art. 27.

(*Pensione supplementare per servizio militare di leva*)

Il servizio militare effettivo prestato per obbligo di leva è computato utile, a domanda, per la liquidazione di una pensione supplementare di importo annuo pari a 18,72 volte l'ammontare dei contributi base di cui al terzo comma del presente articolo, a condizione che il servizio stesso non sia stato già riconosciuto ai fini di una pensione o di altro trattamento di previdenza a carico dello Stato o dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ovvero di trattamenti sostitutivi di quest'ultima o che comunque abbiano determinato la esclusione o l'esonero dalla stessa.

La pensione supplementare di cui al precedente comma spetta anche ai superstiti di agenti deceduti in attività di servizio con diritto a pensione a carico del Fondo o di pensionati a carico del Fondo stesso, secondo le norme di cui agli articoli 19 e 21 della presente legge.

Ai fini del calcolo della pensione supplementare, si considera come versato a favore dell'iscritto, per ogni settimana di servizio militare effettivo di leva, il contributo corrispondente alla prima classe delle tabelle *A*) e *B*) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, se la data di decorrenza della pensione supplementare è posteriore al 1° maggio 1968; in caso diverso sono prese in considerazione le tabelle di contribuzione vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alla data di decorrenza della pensione stessa.

La pensione supplementare spetta dalla data di decorrenza della pensione autonoma a carico del Fondo, ove la domanda pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro sei mesi dalla predetta data; in caso diverso, la pensione supplementare decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Le pensioni supplementari liquidate ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, sono stabilite, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari a 18,72 volte l'importo dei relativi contributi base.

Le pensioni supplementari previste dal presente articolo sono a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ed il relativo importo annuo è ripartito in tredici quote mensili ed è adeguabile ai sensi del successivo articolo 32.

Art. 28.

(*Pensione supplementare per servizio militare prestato come richiamato o trattenuto alle armi dal* 10 *giugno* 1940 *al* 15 *ottobre* 1946)

Il servizio militare effettivo prestato come richiamato o trattenuto alle armi dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946, nelle forze armate dello Stato italiano o nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è computato utile, a domanda, per la liquidzaione di una pensione supplementare, a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, pari a 18,72 volte l'importo dei contributi base di cui al quarto comma del presente articolo, a condizione che il servizio stesso:

1) non risulti prestato in qualità di militare di carriera;

2) non sia stato già considerato utile, ai fini della pensione a carico del predetto Fondo o di altro trattamento di previdenza a carico dello Stato o dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di trattamenti sostitutivi di quest'ultima o che comunque abbiano determinato la esclusione o l'esonero dalla stessa.

La pensione supplementare di cui al precedente comma spetta anche ai superstiti di agenti deceduti in attività di servizio con diritto a pensione a carico del Fondo o di pensionati a carico del Fondo stesso, secondo le norme di cui agli articoli 19 e 21 della presente legge.

Agli effetti del presente articolo, sono considerati periodi di servizio militare anche quelli indicati negli articoli 7, ultimo comma, e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, nonché quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364.

Ai fini del calcolo della pensione supplementare, si considera come versato a favore dell'iscritto, per ogni settimana di servizio militare, il contributo corrispondente alla prima classe delle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

La pensione supplementare spetta:

a) dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i titolari di pensione autonoma a carico del Fondo con decorrenza anteriore a tale data, sempreché la relativa domanda pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

b) dalla data di decorrenza della pensione autonoma, quando questa spetti da data coincidente o posteriore alla data di entrata in vigore della presente legge e la domanda della pensione supplementare pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i successivi sei mesi.

Trascorso il termine di sei mesi di cui ai precedenti punti *a*) e *b*), la pensione supplementare decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La pensione supplementare prevista dal presente articolo è adeguabile ai sensi del successivo articolo 32.

Dall'entrata in vigore della presente legge, le norme dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, cessano di applicarsi al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

Coloro i quali abbiano presentato domanda di riscatto ai sensi dell'articolo 6 della legge citata nel precedente comma, anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, senza aver ancora provveduto, alla stessa data, al versamento della somma dovuta per il riscatto, hanno facoltà di optare, nel termine perentorio di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, per l'applicazione delle norme relative all'attuazione dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, ovvero delle norme contenute nel presente articolo.

Art. 29.
(*Pagamento di ratei di pensione non riscossi dal pensionato*)

Le rate di pensione non riscosse dal pensionato al momento della morte sono corrisposte al coniuge superstite; in mancanza di esso, ai figli minori; ed in mancanza di questi, agli eredi legittimi o testamentari.

Art. 30.
(*Pensione per anzianità*)

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, hanno diritto, su domanda, alla pensione qualora, anche in difetto dei normali requisiti di età, possano far valere 35 anni di contribuzione effettiva o riscattata.

La predetta pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'esonero dal servizio; è calcolata in base alle norme vigenti a tale data; è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia, quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia; non è cumulabile con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 31.
(*Trattamento di previdenza dei pensionati durante i periodi di rioccupazione*)

Qualora, successivamente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo, l'agente si rioccupi presso la stessa azienda dalla quale fu posto in quiescenza oppure presso altra azienda di pubblici trasporti in concessione, con rapporto di lavoro che comporti l'obbligo dell'iscrizione al Fondo, la corresponsione della pensione è sospesa per tutta la durata della rioccupazione e l'azienda — cui l'agente stesso deve comunicare per iscritto, all'inizio dell'assunzione in servizio, la sua qualità di pensionato — è tenuta:

a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'avvenuta assunzione del pensionato;

a versare, per tutto il periodo di rioccupazione dell'agente, i contributi di legge dovuti al Fondo.

All'atto della cessazione della rioccupazione, si provvederà alla liquidazione di una nuova pensione da calcolarsi in base alla complessiva anzianità contributiva raggiunta dall'iscritto alla data della cessazione della rioccupazione e alla media ponderata, rispetto ai vari periodi di contribuzione, delle retribuzioni pensionabili spettanti alle date terminali di ogni periodo di servizio, fermo restando il limite di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.

Non si procede alla ricostituzione del trattamento di pensione, di cui al precedente comma, per periodi di rioccupazione di durata inferiore ai dodici mesi, né quando la ricostituzione sia stata già operata due volte. In tali casi trovano applicazione le norme di cui al successivo articolo 33 ed è ripristinata la corresponsione della pensione già goduta all'atto della rioccupazione, tenendo conto delle eventuali variazioni nel frattempo intervenute in applicazione dell'articolo 24 della legge 28 luglio 1961, n. 830, e successive modificazioni.

Per i titolari di pensione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino occupati ovvero successivamente si rioccupino alle dipendenze di terzi senza obbligo di iscrizione al Fondo, si applicano le norme sul divieto di cumulo fra retribuzione e pensione di cui all'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153; le quote trattenute spettano al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

Art. 32.

(*Perequazione automatica delle pensioni*)

La misura delle pensioni a carico del Fondo, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari, sarà variata, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro, sentito il comitato di vigilanza, quando l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, avrà subito una variazione, in aumento o in diminuzione, pari o superiore al 2 per cento, rispetto a quello che ha determinato la precedente variazione.

La variazione di cui al precedente comma avrà decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione medesima.

Ogni qualvolta dovrà procedersi alla variazione della misura delle pensioni ai sensi del presente articolo, la variazione stessa sarà limitata, per le pensioni con decorrenza successiva alla data dell'ultima variazione, in relazione al rapporto tra il numero indice del costo della vita riferito all'anno solare in cui si è determinata la percentuale di variazione e quello dell'anno solare in cui è compresa la decorrenza della pensione ovvero dell'anno precedente, rispettivamente, se la predetta decorrenza sia posteriore o anteriore al 1° luglio.

In caso di perequazione delle pensioni per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i trattamenti minimi non sono suscettibili di variazione qualora risultino superiori alla pensione spettante in base ai periodi di iscrizione al Fondo, adeguata ai sensi delle suddette disposizioni.

L'applicazione del presente articolo avrà decorrenza posteriore al 31 dicembre 1971.

L'articolo 24 della legge 28 luglio 1961, n. 830, è abrogato.

Art. 33.

(*Liquidazione della posizione assicurativa*)

Gli iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, i quali cessino di prestare servizio senza aver conseguito il diritto a pensione e non si avvalgano della facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione ai sensi degli articoli 25 e seguenti della legge 28 luglio 1961, n. 830, hanno diritto, purché abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, se uomini, e il cinquantacinquesimo anno di età, se donne, o anche prima, su domanda, alla costituzione, per il periodo corrispondente a quello di iscrizione al Fondo predetto, di una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, valida a tutti gli effetti dell'assicurazione stessa, mediante accreditamento dei contributi-base settimanali determinati, quanto alla classe e alla categoria, secondo le norme in vigore per la detta assicurazione durante il periodo stesso.

In aggiunta ai contributi-base accreditati all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a norma del comma precedente, per i periodi successivi al 30 aprile 1952, sono anche trasferiti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 29, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, i contributi calcolati con le modalità e in base alle percentuali per esso vigenti durante i periodi stessi.

Le norme del presente articolo sono applicabili a favore dei superstiti di iscritti che non abbiano diritto alla pensione di riversibilità a carico del Fondo, ma per i quali sussistano le condizioni per la liquidazione di prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Le norme del presente articolo si applicano anche nei confronti degli agenti ai quali non sia stata liquidata, per qualsiasi motivo, alla data di entrata in vigore della presente legge, la posizione assicurativa, in conformità di quanto disposto dall'articolo 35 della legge 28 luglio 1961, n. 830.

CAPO V.

NORME SPECIALI

Art. 34.

(*Riscatto previdenziale dei periodi di studio universitario e dei periodi di navigazione richiesti per la acquisizione di qualifiche professionali*)

Il personale, iscritto obbligatoriamente al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, che sia munito di diploma di laurea, ha facoltà di chiedere, ai fini del trattamento di pensione, il riscatto del periodo di tempo decorrente dalla data di immatricolazione alla università e corrispondente alla durata legale del corso di studi universitari, purché tale periodo sia anteriore alla data di iscrizione al Fondo stesso.

Analoga facoltà è riconosciuta al personale iscritto obbligatoriamente al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il riscatto dei periodi di navigazione mercantile effettuati ai fini del conseguimento dei titoli professionali necessari all'acquisizione delle qualifiche rivestite presso aziende di navigazione interna esercenti pubblico trasporto.

La domanda, corredata da idonea documentazione, deve essere presentata, in costanza del rapporto di lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le facoltà di cui al primo e secondo comma sono concesse anche al personale che sia iscritto al Fondo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. La relativa domanda, corredata da idonea documentazione, deve essere presentata, in costanza del rapporto di lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro due anni dalla data di iscrizione al Fondo.

Il riscatto deve essere richiesto per il periodo complessivo, corrispondente alla durata legale del corso di studi universitari ovvero all'effettivo periodo di navigazione effettuato per il conseguimento dei titoli professionali di cui al secondo comma; esso non è tuttavia ammesso per periodi di tempo anteriori al compimento del diciottesimo anno di età.

Il riscatto di cui al presente articolo comporta l'annullamento della posizione assicurativa acquisita, nello stesso periodo di tempo, dal personale interessato presso forme di previdenza obbligatorie nonché il rimborso, a favore del personale medesimo, dei contributi di sua competenza divenuti indebiti. Il riscatto stesso non è ammesso quando, alla data del provvedimento di concessione dello stesso, i contributi relativi al periodo oggetto del riscatto abbiano già concorso alla liquidazione di un trattamento di pensione.

Per il riscatto dei periodi di cui al primo e secondo comma, gli interessati devono versare, entro un anno dalla richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, un contributo calcolato, per un periodo pari a quello da riscattare, sulla retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda di riscatto, in base all'aliquota vigente alla stessa data.

La mancata osservanza di uno dei termini previsti dal terzo, quarto e settimo comma del presente articolo comporta la decadenza della facoltà di riscatto dei periodi di cui trattasi.

Art. 35.

(Riscatti previdenziali)

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che, anteriormente alla data di iscrizione al Fondo, abbia prestato, alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, periodi di lavoro senza obbligo di iscrizione al Fondo stesso, ma coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, può riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, i periodi stessi per la loro durata complessiva.

La facoltà di riscatto prevista nel precedente comma è estesa anche al personale che abbia prestato servizio alle dipendenze di aziende esercenti rifornimento, manutenzione e ricovero di automezzi adibiti a pubblici servizi di trasporto, sempreché provenga da aziende alle quali siano state estese, per effetto della legge 22 settembre 1960, n. 1054, le norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

Per ottenere il riconoscimento dei periodi di servizio di cui ai precedenti commi, gli interessati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, debbono presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, in costanza del rapporto di lavoro, corredandola dei documenti richiesti dall'Istituto medesimo.

Il riscatto dei periodi di servizio indicati al primo e secondo comma del presente articolo può essere chiesto, in costanza del rapporto di lavoro, anche dal personale che sarà iscritto al Fondo posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché siano decorsi due anni dalla data di iscrizione. La domanda, corredata dei documenti richiesti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, deve essere presentata allo stesso Istituto entro un anno dalla scadenza del biennio di iscrizione.

Gli agenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali, anteriormente alla data di iscrizione, abbiano prestato altri periodi di lavoro alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto con obbligo di contribuzione al Fondo stesso, possono ottenerne il riconoscimento, anche se la precedente posizione assicurativa, a seguito di esonero dal servizio, sia stata eliminata in applicazione delle norme sulla previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto. Per il riconoscimento di tali periodi si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma del presente articolo.

La facoltà di riscatto è concessa anche al personale che sarà iscritto al Fondo posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che chieda il riconoscimento di periodi di servizio per i quali la posizione assicurativa, già costituita presso il Fondo stesso, sia stata eliminata a seguito di esonero dal servizio. Per il riconoscimento di tali periodi si applicano le disposizioni contenute nel quarto comma del presente articolo.

Gli interessati, per ottenere i riconoscimenti previdenziali di cui al presente articolo, debbono versare, in unica soluzione, entro un anno dalla data in cui l'Istituto ha loro notificato l'importo, il capitale di riscatto calcolato sulla parte della retribuzione, soggetta a contribuzione al Fondo, relativa ai dodici mesi di effettivo servizio immediatamente precedente la data della domanda, in aliquota pari al 6 per cento ed in rapporto al periodo da riscattare. La frazione di mese si arrotonda al mese intero.

Le posizioni assicurative costituite, in favore degli interessati, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti durante i periodi riscattati sono annullate e la gestione della stessa assicurazione accredita il Fondo dell'importo dei contributi-base e di adeguamento versati nei periodi oggetto di riscatto.

Non è consentito il riscatto di periodi di lavoro:

a) che abbiano già dato luogo a liquidazione di altra pensione;

b) prestato alle dipendenze di aziende che non esplicano attività di pubblico trasporto ovvero che esplicano, oltre a quella di pubblico trasporto, altre attività, quando in tale secondo caso il richiedente non sia stato, durante gli stessi periodi, prevalentemente adibito all'esercizio del trasporto stesso.

L'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 376, è abrogato.

Art. 36.

(Casi di esclusione dalla prosecuzione volontaria della contribuzione)

La prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 luglio 1961, n. 830, non è ammessa quando l'interessato risulti iscritto contemporaneamente all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a forme sostitutive di essa o che, comunque, ne comportino l'esclusione o l'esonero, nonché quando l'interessato fruisca di un trattamento pensionistico a carico delle menzionate forme assicurative.

Restano salvi i diritti acquisiti da coloro i quali risultino iscritti volontariamente al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, sino al raggiungimento dei quindici anni di contribuzione.

Art. 37.

(Rendite per infortunio sul lavoro liquidate in favore di agenti iscritti al Fondo)

L'articolo 7 della legge 28 marzo 1968, n. 376, è sostituito dal seguente:

« Con effetto dal 1° luglio 1969, all'agente inabile permanentemente per infortunio sul lavoro occorso successivamente al 30 giugno 1969, che rimanga in servizio, anche se adibito ad altre mansioni, spetta lo stipendio o paga relativo alla qualifica che rivestiva prima dell'infortunio.

Dal 1° luglio 1969, la rendita di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni e integrazioni, liquidata all'agente inabile, gli è direttamente corrisposta, anche se l'infortunio è avvenuto anteriormente a tale data.

All'agente iscritto obbligatoriamente o volontariamente al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge è restituito — a domanda o, al più tardi, in occasione della liquidazione della pensione a carico del Fondo ovvero, qualora alla data dell'esonero non spetti la pensione, in occasione della liquidazione della posizione assicurativa — il capitale accumulato mediante le somme depositate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, aumentato degli interessi maturati durante il periodo in cui il deposito ha avuto luogo, calcolati al tasso annuo del 4,50 per cento ».

Art. 38.

(*Cumulo della pensione liquidata in caso di invalidità o morte per causa di servizio con la rendita di infortunio*)

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quella di entrata in vigore della presente legge, quando la pensione sia assegnata per invalidità derivante da causa di servizio che dia diritto anche ad una rendita in base alle norme concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, la pensione spettante a carico del Fondo, in favore dell'iscritto o dei superstiti, deve essere ridotta ad una misura tale che, sommata con la rendita liquidata in base alle norme della suddetta assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, non superi, per l'iscritto, l'ultima retribuzione effettivamente percepita e, per i superstiti, le percentuali fissate nel precedente articolo 20.

Il precedente comma non si applica quando l'invalidità sia di grado pari o superiore all'80 per cento.

Resta, in ogni caso, garantita la corresponsione a carico del Fondo dei minimi di pensione di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 376.

Art. 39.

(*Arrotondamento della rata mensile della pensione e modalità di corresponsione delle rate*)

La rata mensile del trattamento di pensione a carico del Fondo è arrotondata secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria.

La pensione annua è ripartita in tredici rate mensili ed è corrisposta in rate bimestrali anticipate.

La tredicesima rata è corrisposta in occasione delle festività natalizie.

In caso di cessazione del diritto alla pensione nel corso del primo mese del bimestre, non si procede al recupero del rateo di pensione corrisposto in eccedenza.

Art. 40.

(*Liquidazione in capitale in favore del Fondo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria riferibili a periodi riscattati agli effetti della previdenza autoferrotranviaria*)

Con effetto dal 1° gennaio 1968, l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti versa al Fondo per la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto i capitali di copertura delle pensioni adeguate o delle quote di esse derivanti dai contributi versati nell'assicurazione medesima durante i periodi di lavoro riscattati ai sensi della legge 17 febbraio 1958, n. 140, e dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1961, n. 830.

I predetti capitali di copertura sono calcolati con riferimento al 1° gennaio 1968 per le pensioni a carico del Fondo con decorrenza anteriore a tale data ovvero, in caso diverso, con riferimento alla data di decorrenza della pensione a carico del Fondo stesso.

I contributi assicurativi di cui al primo comma del presente articolo divengono inoperanti dalle date previste nel successivo secondo comma per il calcolo dei capitali di copertura.

CAPO VI.

NORME GENERALI E FINALI

Art. 41.

(*Riapertura del termine per la presentazione delle domande di computazione dell'indennità di mensa ai fini pensionistici*)

Il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 376, è prorogato sino al compimento del dodicesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 42.

(*Rappresentanza del Ministero dell'interno in seno al comitato del Fondo*)

Il comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è integrato con la partecipazione di un rappresentante del Ministero dell'interno di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Art. 43.

(*Entrata in vigore ed abrogazioni*)

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Con effetto dal 1° luglio 1969, sono abrogati l'articolo 28 del regolamento allegato *A* al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, modificato dall'articolo 1 della legge 1° agosto 1941, n. 1063, e il decreto ministeriale 5 dicembre 1945.

Con effetto dalla data di cui al primo comma del presente articolo sono abrogati gli articoli 19, 20, 21, 22 e 35 della legge 28 luglio 1961, n. 830, nonché l'articolo 5 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, e successive modificazioni. E' altresì abrogata qualsiasi altra disposizione che risulti in contrasto con quelle contenute nella presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1971

SARAGAT

COLOMBO — DONAT-CATTIN — RESTIVO — GIOLITTI — FERRARI-AGGRADI — VIGLIANESI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1971, n. **890**.

Autorizzazione all'Università degli studi di Padova ad accettare una eredità.

N. 890. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Padova viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta dall'ing. Giorgio Levi Cases con testamento olografo in data 19 luglio 1961 pubblicato in data 11 giugno 1969 a rogito del dott. Bruno Nicolò notaio in Roma, costituita da un immobile sito in Padova, via del Santo, 1, valutato in L. 195.000.000 e da beni mobili, azioni, obbligazioni per un valore complessivo di lire 317.271.156.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 182. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1971, n. **891**.

Autorizzazione alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali ad acquistare una porzione di immobile.

N. 891. Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali viene autorizzata ad acquistare per il prezzo di L. 510.000.000 la porzione di immobile costituita da un piano seminterrato, un androne d'ingresso e tre piani f.t., sita in Roma, alla via G.G. Belli, distinta nel catasto rustico di Roma alla partita 17764, di proprietà della impresa costruzioni Lungotevere Mellini, S.p.a., come da rogito per notaio avv. Giambattista Ghi, rep. n. 7115, del 29 aprile 1964.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 188. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1971.

Approvazione delle tabelle recanti le nuove piante organiche e la denominazione delle nuove qualifiche del personale civile delle carriere direttive, di concetto ed esecutive dell'amministrazione penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, concernente la revisione dei ruoli organici delle carriere direttive del personale del ruolo amministrativo e del ruolo tecnico sanitario dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il quadro D/9 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, come modificato dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 1079/1970, concernente il ruolo ispettivo tecnico industriale ed agrario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Vista la legge 16 luglio 1962, n. 1085, concernente i ruoli del personale di servizio sociale delle carriere direttiva e di concetto, della stessa amministrazione;

Vista la legge 25 aprile 1961, n. 356, concernente il ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Vista la legge 10 ottobre 1962, n. 1494, relativa al ruolo di rieducazione — carriera di concetto — e di sorveglianza — carriera esecutiva — della stessa amministrazione;

Visto il quadro C/27 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 11, come modificato dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 1079/1970, concernente il ruolo dei capitecnici industriali ed agrari della stessa amministrazione;

Visto il quadro E/47 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, riguardante il ruolo d'ordine della stessa amministrazione;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuto di dover provvedere, in relazione a quanto disposto dall'art. 132, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, alla determinazione delle nuove piante organiche e alle denominazioni delle nuove qualifiche del personale civile della direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che, per la prima applicazione dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, le dotazioni organiche della terza e della seconda qualifica delle carriere di concetto ed esecutive devono essere proporzionalmente aumentate ai sensi dell'art. 132, primo comma, di tale decreto, in relazione ai posti in soprannumero esistenti alla data del 30 giugno 1970, nelle qualifiche inferiori a quella terminale;

che, alla citata data del 30 giugno 1970, nelle suddette qualifiche dei sottoindicati ruoli delle carriere di concetto ed esecutive dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena esistevano contingenti di personale in soprannumero come appresso specificato:

CARRIERA DI CONCETTO

		Soprannumero
Ruolo di ragioneria	qualifica intermedia	n. —
	qualifica iniziale	» 18
Ruolo di rieducazione	qualifica intermedia	» 18
	qualifica iniziale	» 4
Ruolo dei capitecnici industriali ed agrari	qualifica intermedia	» —
	qualifica iniziale	» 6

CARRIERA ESECUTIVA

Ruolo d'ordine	qualifica intermedia	n. —
	qualifica iniziale	» 71
Ruolo di sorveglianza	qualifica intermedia	» 4
	qualifica iniziale	» 29

Decreta:

Sono approvate, con effetto dal 1° luglio 1970, le seguenti tabelle, recanti le nuove piante organiche e la denominazione delle nuove qualifiche del personale civile delle carriere direttive, di concetto ed esecutive dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, dipendente dal Ministero di grazia e giustizia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1971

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1971
Registro n. 30 *Grazia e giustizia, foglio n.* 272

TABELLA *A*

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo amministrativo

Parametro	Qualifica	Posti di organico
530	Ispettore generale	10
426 387	Direttore capo	25
307 257 190	Direttore superiore Vice direttore	180
		215

TABELLA *B*

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo tecnico sanitario

Parametro	Qualifica	Posti di organico
530	Ispettore generale sanitario	1
426 387	Direttore capo sanitario	3
307 257 218	Direttore superiore sanitario Direttore sanitario	22
		26

TABELLA *C*

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo ispettivo tecnico industriale ed agrario

Parametro	Qualifica	Posti di organico
530 426 387 307 257	Ispettore tecnico industriale ed agrario	2
		2

TABELLA *D*

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo di servizio sociale

Parametro	Qualifica	Posti di organico
426 387	Ispettore di servizio sociale	3
307 257 190	Dirigente superiore di servizio sociale Vice dirigente di servizio sociale	39
		42

TABELLA *E*

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo di ragioneria

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti in aumento
370	Ragioniere capo	27	2
297 255	Ragioniere principale	122	8
218 178 160	Ragioniere	121	
		270	

TABELLA *F*

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo di rieducazione

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti in aumento
370	Educatore capo	16	5
297 255	Educatore principale	72	2
218 178 160	Educatore	72	
		160	

TABELLA *G*

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo di servizio sociale

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti in aumento
370	Assistente sociale capo	23	—
297 255	Assistente sociale principale	104	—
218 178 160	Assistente sociale	103	
		230	

TABELLA *H*

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo dei capi tecnici industriali ed agrari

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti in aumento
302 260	Capo tecnico principale	4	3
227 188 160	Capo tecnico	4	—
		8	

TABELLA

CARRIERA ESECUTIVA

Ruolo d'ordine

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti in aumento
245	Coadiutore superiore	7	8
213 183	Coadiutore principale	29	32
163 133 120	Coadiutore	28	
		64	

TABELLA *L*

CARRIERA ESECUTIVA

Ruolo di sorveglianza

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti in aumento
245	Aiutante superiore	20	4
213 183	Aiutante principale	88	13
163 133 120	Aiutante	87	
		195	

(9889)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1971.

Determinazione dei valori e delle caratteristiche tecniche di una serie di francobolli celebrativi dei « Giochi della gioventù ».

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 15 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 855, con il quale è stata tra l'altro autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi dei « Giochi della gioventù »;

Decreta:

Articolo unico

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di due valori, nei tagli da L. 20 e da L. 50.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm. 30×40; formato stampa: mm. 26 × 36; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quattordici milioni di esemplari da L. 20 e quindici milioni di esemplari da L. 50; colori: nero, bruno e verde, per il valore da L. 20; nero aranciato e viola, per quello da L. 50; quartino: 50 esemplari.

Nelle due vignette, poggianti sul lato corto del formato, sono rappresentati i sette sports che costituiscono la base dei giochi; lo sci, la pallacanestro e la pallavolo nel valore da L. 20; la ginnastica, il ciclismo, l'atletica leggera e il nuoto nel valore da L. 50.

I partecipanti sono rappresentati da ragazzi e ragazze molto giovani per simboleggiare il carattere prettamente giovanile dei giochi e sono disegnati con figurine a tratto nero alle quali si contrappongono delle sagome, a colore pieno — verdi nel valore da L. 20 e viola in quello da L. 50 — che, stagliandosi dal proprio fondo di appoggio, bruno nel primo valore e aranciato nel secondo, rendono visivo il senso dell'agonismo e, unitamente al plastico atteggiamento di ogni atleta, danno alle composizioni un aspetto molto dinamico.

Le leggende hanno la medesima sistemazione in ambedue i valori: in alto a sinistra, in caratteri filettati vuoti — verdi nel 20 lire e viola nel 50 lire — la parola « ITALIA »; in basso a destra, con gli stessi caratteri e gli stessi colori, l'indicazione del valore; sul lato sinistro della composizione, in colore nero e leggentesi dal basso in alto, la scritta « 1971 GIOCHI DELLA GIOVENTÙ ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1971

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1971
Registro n. 45 *Uff. risc. poste e telecom., foglio n.* 208

(9649)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1971.

Raccolta delle giuocate del lotto a mezzo di macchine automatiche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, che prevede la raccolta del giuoco del lotto a mezzo di macchine;

Visto il regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni;

Considerato che è stato approntato un gruppo di quaranta macchine per la raccolta automatica delle giuocate del lotto;

Considerato che, a norma dell'art. 65 del citato regolamento, occorre stabilire i comuni in cui saranno poste in esercizio le macchine predette;

Considerato che, a norma dell'art. 66 del regolamento stesso, occorre stabilire le caratteristiche ed il tipo della carta che sarà utilizzata per il funzionamento delle macchine;

Decreta:

Nei seguenti comuni saranno poste in esercizio macchine per la raccolta automatica delle giuocate del lotto, secondo i quantitativi indicati a fianco dei comuni stessi:

Abbiategrasso, n. 1; Carate Brianza, n. 1; Casalpusterlengo, n. 1; Cassano d'Adda, n. 1; Cernusco sul Naviglio, n. 1; Codogno, n. 1; Legnano, n. 1; Lissone, n. 1;

Magenta, n. 1; Meda, n. 1; Melegnano, n. 1; Milano, n. 23; Monza, n. 2; Parabiago, n. 1; Roma, n. 1; Sant'Angelo Lodigiano, n. 1; Vimercate, n. 1.

Per il funzionamento delle macchine suddette saranno utilizzati rotoli di carta filigranata contraddistinti da una lettera di serie e da un numero progressivo, approntati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le giuocate che potranno essere effettuate con le macchine saranno di L. 100 o multiple di L. 100, nella progressione 100, 200, 300, ecc. fino ad un massimo di L. 500, facendosi uso delle monete da L. 100 in circolazione.

La giuocata minima per tutte le ruote sarà di L. 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1971

Il Ministro: PRETI

(9638)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1971.

Modalità relative all'attuazione dell'art. 9 della legge 3 maggio 1971, n. 419, concernente l'applicazione dei regolamenti comunitari n. 1619/68 e n. 95/69 in materia di commercializzazione delle uova.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 3 maggio 1971, n. 419, concernente la applicazione dei regolamenti comunitari n. 1619/68 e n. 95/69 contenenti norme sulla commercializzazione delle uova;

Visto il regolamento n. 1619/68 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea il 15 ottobre 1968, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova;

Visto il regolamento n. 95/69 adottato dalla commissione della Comunità economica europea il 17 gennaio 1969, concernente l'applicazione del richiamato regolamento C.E.E. n. 1619/68;

Considerato che l'articolo 9, primo comma, della legge 3 maggio 1971, n. 419, affida al Ministro per l'agricoltura e le foreste il compito di fissare le modalità relative alla predisposizione e alla distribuzione delle fascette e dei dispositivi di etichettatura degli imballaggi delle uova ed a quanto altro occorra per l'applicazione della legge stessa;

Decreta:

Art. 1.

Le fascette e i dispositivi di etichettatura degli imballaggi delle uova, previsti dal regolamento C.E.E. n. 1619/68 del 15 ottobre 1968 e dal relativo regolamento C.E.E. di applicazione n. 95/69 del 17 gennaio 1969, sono conformi ai modelli riportati nell'allegato *A*) del presente decreto e ricavati da fogli di carta senza legno, del peso minimo di grammi 80 per metro quadrato, nelle dimensioni di mm. 152 × 90 ad eccezione delle fascette per piccoli imballaggi recanti la dicitura « extra », che sono delle dimensioni di mm. 120 × 28.

Le fascette e i dispositivi di etichettatura di cui al comma precedente recano impressi a stampa di colore nero:

1) il contrassegno ufficiale costituito dallo stemma di Stato;

2) una lettera o combinazione di lettere dell'alfabeto che ne identifica la serie e un numero che identifica la singola fascetta e il singolo dispositivo di etichettatura nella rispettiva serie.

Art. 2.

Le fascette di controllo degli imballaggi, previste dall'art. 11 del regolamento C.E.E. n. 95/69, sono conformi ai modelli riportati nell'allegato *B*) del presente decreto e ricavate da fogli di carta senza legno, del peso minimo di grammi 80 per metro quadrato, nelle dimensioni di mm. 152 × 90 per i grandi imballaggi e di mm. 120 × 28 per i piccoli imballaggi recanti la dicitura « extra ».

Le fascette di cui al comma precedente sono di colore bianco e le indicazioni riportate su di esse sono di colore rosso; la parola « extra » è in caratteri corsivi di mm. 10 di altezza. Esse recano impressi a stampa:

1) il contrassegno ufficiale costituito dallo stemma di Stato;

2) una lettera o combinazione di lettere dell'alfabeto che ne identifica la serie e un numero che identifica la singola fascetta nella rispettiva serie.

Art. 3.

Il prezzo delle fascette e dei dispositivi di etichettatura di cui all'art. 1 è fissato come segue:

lire tre per ciascuna fascetta per piccoli imballaggi recanti la dicitura « extra »;

lire trentasei per ciascun dispositivo di etichettatura di ogni altro tipo.

Le fascette e i dispositivi di etichettatura sono distribuiti ai centri d'imballaggio autorizzati, che ne facciano richiesta scritta in duplice esemplare, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La richiesta deve essere corredata dalla quietanza della tesoreria provinciale comprovante il versamento, a favore del capitolo n. 3584 dello stato di previsione della entrata per l'anno 1972 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, dell'importo corrispondente al prezzo delle fascette e dei dispositivi di etichettatura. La richiesta deve altresì contenere gli estremi della quietanza stessa.

L'ufficio preposto alla distribuzione annota sulle richieste la serie e i numeri delle fascette e dei dispositivi di etichettatura distribuiti. Sulle richieste stesse debbono altresì figurare la data e il timbro dell'ufficio nonchè la firma del funzionario addetto.

Dei due esemplari della richiesta, così annotati, uno viene conservato dal predetto ufficio e l'altro viene consegnato o rimesso al richiedente.

Art. 4.

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un comitato con il compito di svolgere attività di coordinamento per l'applicazione della legge 3 maggio 1971, n. 419, e dei regolamenti C.E.E. n. 1619/68 del 15 ottobre 1968 e n. 95/69 del 17 gennaio 1969.

Detto comitato, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro, è così costituito:

1) un funzionario del Ministero, con funzioni di presidente;

2) tre rappresentanti dei produttori, di cui uno in rappresentanza delle cooperative, ove esistano, designati dalle organizzazioni di categoria;

3) un rappresentante dei commercianti all'ingrosso;

4) un rappresentante dei commercianti al minuto;

5) un rappresentante dei consumatori.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate da un funzionario del Ministero.

Art. 5.

Il movimento delle fascette e dei dispositivi di etichettatura di cui ai precedenti articoli viene tenuto in evidenza con apposita contabilità soggetta a conto giudiziale ai sensi dell'art. 74 della legge di contabilità generale dello Stato e degli articoli 624 e seguenti del relativo regolamento.

La spesa di stampa e distribuzione delle fascette e dei dispositivi di etichettatura sarà imputata all'apposito capitolo n. 1456 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1972 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Allo stesso capitolo saranno imputate tutte le spese necessarie all'espletamento dei controlli specifici per l'applicazione della legge 3 maggio 1971, n. 419, ivi comprese quelle relative al personale estraneo all'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste utilizzato ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge citata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1971

Il Ministro: NATALI

ALLEGATO *A*

1. — Il dispositivo di etichettatura per grandi imballaggi di uova, previsto dall'articolo 17 del regolamento C.E.E. n. 1619/68 e dall'art. 5 del regolamento C.E.E. n. 95/69, è di colore bianco e la stampa delle indicazioni è di colore nero:

(mm. 152 x 90)

ZZ-00 000

CENTRO D'IMBALLAGGIO N. 4........

....

....

....

CONTIENE N. .... UOVA

Settimana n.

CATEGORIA DI QUALITÀ

Categoria di peso

UOVA..........

Sul dispositivo di etichettatura sono riportate, a cura dei centri d'imballaggio autorizzati, le seguenti indicazioni in lettere di colore nero, chiaramente visibili e perfettamente leggibili:

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda che ha classificato o fatto classificare le uova;

b) il numero distintivo del centro d'imballaggio;

c) la categoria di qualità delle uova;

d) la categoria di peso delle uova;

e) il numero di uova imballate;

f) il numero indicante la settimana d'imballaggio delle uova. Nel caso in cui i grandi imballaggi contengano piccoli imballaggi con l'indicazione della data di imballaggio, l'indicazione della settimana è sostituita da quella della data degli imballaggi;

g) l'indicazione della refrigerazione o del modo di conservazione delle uova, in caratteri latini, quando si tratti di uova refrigerate o conservate.

2. — La fascetta per piccoli imballaggi, recante la dicitura « extra », prevista dall'art. 19 del regolamento C.E.E. n. 1619/68 e dall'art. 8, punto 2, del regolamento C.E.E. n. 95/69, è di colore rosso e la stampa della parola « extra », in caratteri corsivi di mm. 10 di altezza, è di colore bianco:

(mm. 120 x 28)

3. — Il dispositivo di etichettatura per grandi imballaggi contenenti uova destinate all'industria alimentare, previsto dall'art. 6 del regolamento C.E.E. n. 95/69, è di colore giallo; la stampa della dicitura « uova destinate all'industria alimentare » è in lettere maiuscole di colore nero, di mm. 20 di altezza:

(mm. 152 x 90)

ZZ-00 000

MITTENTE ....

....

UOVA DESTINATE ALLA INDUSTRIA ALIMENTARE

UOVA CONTENUTE N...... O PESO NETTO Kg......

Sul dispositivo di etichettatura sono riportate le seguenti indicazioni in cifre e in caratteri latini di colore nero, chiaramente visibili e perfettamente leggibili:

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa che ha spedito le uova;

b) il numero o il peso netto delle uova imballate.

4. — Il dispositivo di etichettatura per grandi imballaggi contenenti uova incubate destinate alla sgusciatura, previsto dall'art. 6 del regolamento C.E.E. n. 95/69, è di colore giallo; la stampa della dicitura « uova incubate destinate alla sgusciatura » è in lettere maiuscole di colore nero, di mm. 20 di altezza:

(mm. 152 x 90)

ZZ-00 000

MITTENTE ....

....

UOVA INCUBATE DESTINATE ALLA SGUSCIATURA

DESTINATARIO ....

....

UOVA CONTENUTE N. .... O PESO NETTO Kg. ....

Sul dispositivo di etichettatura sono riportate le seguenti indicazioni in cifre e in caratteri latini di colore nero, chiaramente visibili e perfettamente leggibili:

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa che ha spedito le uova;

b) il numero o il peso netto delle uova imballate;

c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa di sgusciatura destinataria.

5. — Il dispositivo di etichettatura per grandi imballaggi contenenti uova industriali, previsto dall'art. 7 del regolamento C.E.E. n. 95/69, è di colore rosso; la stampa della dicitura « uova industriali » è in lettere maiuscole di colore nero, di mm. 20 di altezza:

(mm. 152 x 90)

ZZ-00 000

MITTENTE ....

....

UOVA INDUSTRIALI

DESTINATARIO ....

....

Sul dispositivo di etichettatura sono riportate le seguenti indicazioni in caratteri latini di colore nero, chiaramente visibili e perfettamente leggibili:

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa destinataria;

b) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa che ha spedito le uova.

ALLEGATO *B*

1. — Fascetta di controllo per grandi imballaggi di uova:

(mm. 152 x 90)

ZZ-00 000

Controllato il ....

a ....

Controllore ufficiale n. ....

2. — Fascetta di controllo per piccoli imballaggi recanti la dicitura « extra »:

(mm. 120 x 28)

ZZ-00 000

EXTRA

controllato il ....

a .... Controllore ufficiale n. ....

(9827)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1971.

Determinazione del valore delle retribuzioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende commerciali della provincia di Catania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende commerciali della provincia di Catania è determinato come segue:

vitto: L. 10.000 mensili;
alloggio: » 4.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1971

(9650) p. *Il Ministro*: RAMPA

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1971.

Istituzione della sezione doganale di Como-Camerlata.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che stabilisce l'organico delle dogane e le loro facoltà;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, n. 694, che determina la sede, la classe e le facoltà di ciascuna dogana, nonchè le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci dal territorio nazionale;

Visti gli articoli 11 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, recante « modifica e aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale »;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1942, e successive modificazioni, riguardante la ripartizione territoriale dei servizi e degli uffici doganali;

Ritenuta l'opportunità di aderire alla richiesta della « Comotir » s.r.l. per l'istituzione di una sezione doganale a Como-Camerlata;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita la sezione doganale di Como-Camerlata, dipendente dalla dogana di Como.

Alla predetta sezione doganale saranno attribuite dalla competente direzione della circoscrizione doganale le facoltà di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18.

Roma, addì 21 ottobre 1971

(9910) *Il Ministro*: PRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1971, registro n. 29 Grazia e giustizia, foglio n. 116, viene respinto, in conformità del parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 24 giugno 1971, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto da Marcianò Gaetano avverso il decreto del Ministro per la grazia e giustizia del 24 gennaio 1970 che gli negava l'autorizzazione a proporre giudizio di responsabilità civile, ai sensi dell'art. 51 n. 1 del codice di procedura civile, nei confronti dei magistrati della III sezione civile della Corte suprema di cassazione.

(9675)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Variante al piano di fabbricazione del comune di Torre Annunziata

Con decreto provveditoriale n. 20269 del 18 ottobre 1971 è stata approvata ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la delibera di consiglio in data 6 ottobre 1970, n. 43, relativa alla variante al piano di fabbricazione limitatamente all'area riportata come segue:

Foglio n. 3, partita 4256, particelle 327, 132, 134, 133;
Foglio n. 3, partita 147, particelle 136;
Foglio n. 3, partita 4817, particelle 100;
Foglio n. 3, partita 647, particelle 128;
Foglio n. 3, partita 4606, particelle 126-94;
Foglio n. 3, partita 4632, particelle 809;
Foglio n. 3, partita 4817, particelle 100;
Foglio n. 3, partita 4891, particelle 814;
Foglio n. 3, partita 1921, particelle 720;
Foglio n. 3, partita 1919, particelle 719;
Foglio n. 3, partita 1880, particelle 91;
Foglio n. 3, partita 466, particelle 88.

(9665)

Variante al piano regolatore di Napoli

Con decreto provveditoriale n. 11995 in data 18 ottobre 1971 è stata approvata ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione di giunta n. 132 in data 9 dicembre 1970 ratificata dal consiglio comunale di Napoli con delibera dell'11 dicembre 1970 relativa alla variante al piano regolatore generale limitatamente all'area riportata al foglio n. 1 sezione Pendino, partite 31201, 62443, 64806, 61880, 61888, 1, 75225, 59168, 75226, 70239, 338/1426.

(9666)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di macchine presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di macchine, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9948)

Vacanza della cattedra di patologia tropicale veterinaria presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di patologia tropicale veterinaria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9942)

Vacanza della cattedra di storia della filosofia moderna e contemporanea (convenzionata) presso la facoltà di magistero dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Parma, è vacante la cattedra di storia della filosofia moderna e contemporanea (convenzionata) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9944)

Vacanza della cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica presso la facoltà di farmacia dell'Università di Camerino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Camerino, è vacante la cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9945)

Vacanza della cattedra di analisi matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di analisi matematica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9946)

Vacanza della seconda cattedra di geografia economica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, è vacante la seconda cattedra di geografia economica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9947)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 21 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1971, registro n. 57 Pubblica istruzione foglio n. 380, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal comune di Castelveccana avverso il decreto ministeriale 16 novembre 1968 con cui è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sull'intero territorio del predetto comune.

(9662)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Padova ad istituire un corso di specializzazione per tecnici di laboratorio medico riservato ai periti chimici.

Con decreto n. 900.8.X.54, in data 14 ottobre 1971, del Ministro per la sanità, l'amministrazione dell'ospedale civile di Padova è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione per tecnici di laboratorio medico con sede presso l'ospedale medesimo, riservato ai periti chimici.

(9658)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale provinciale di Fano ad istituire una scuola per tecnici di laboratorio.

Con decreto n. 900.8/X-59/58, in data 11 ottobre 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale provinciale di Fano (Pesaro) è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di laboratorio con sede presso l'ospedale stesso.

(9659)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Cesena ad istituire un corso per tecnici di laboratorio medico riservato ai periti chimici.

Con decreto n. 900 8/X.32/748, in data 14 ottobre 1971, del Ministro per la sanità, l'amministrazione dell'ospedale civile di Cesena (Forlì) è autorizzata ad istituire un corso per tecnici di laboratorio medico con sede presso l'ospedale medesimo, riservato ai periti chimici.

(9660)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia « Poggio Ameno », con sede in Albano Laziale.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 7 ottobre 1971, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia « Poggio Ameno », con sede in Albano Laziale, frazione Cecchina (Roma), costituita in data 17 maggio 1964 per atto del notaio dott. Giovanni De Benedictis, ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi, il rag. Pietro Anatriello.

(9667)

Revoca del decreto di scioglimento della società « Cooperativa sarda armatoriale pesca oceanica - CO.S.AR.P.O. », con sede in Cagliari.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 ottobre 1971, il provvedimento ministeriale 28 gennaio 1971, con il quale, al numero d'ordine 1, veniva disposto lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, della società « Cooperativa sarda armatoriale pesca oceanica - CO.S.AR.P.O. », con sede in Cagliari, costituita per rogito Fadda in data 2 maggio 1965, rep. 121, è revocato, limitatamente alla parte contrassegnata dal numero d'ordine sopra citato.

(9669)

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa lavoratori piccola pesca », con sede in Portogaribaldi.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 16 ottobre 1971, il dott. Gianfranco Del Frate è stato nominato presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa lavoratori piccola pesca », con sede in Portogaribaldi (Ferrara), in sostituzione del dott. Michelino D'Alessandro, dimissionario.

(9668)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e consumo « La Moderna », con sede in Lecco.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 ottobre 1971, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e consumo « La Moderna » società cooperativa a r.l., con sede in Lecco (Como), composto dai signori:

Ponzone Domenico, presidente;
Colombo rag. Gilberto e Motta Fulvio, membri.

(9671)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre successivo, è stato accolto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 9 agosto 1966 dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per l'annullamento del diniego di assunzione senza concorso dell'invalida civile per fatto di guerra Ferlito Bruna.

(9663)

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre successivo, è stato accolto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per lo annullamento del diniego di assunzione senza concorso dell'invalido civile di guerra Lino Bartolacci.

(9664)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 16

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 Mod. 241 D.P. — Data: 1° marzo 1971 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Caserta — Intestazione: Mario De Biasio, nato a Teano il 28 gennaio 1917 — Titoli del debito pubblico: nominativi: 2 — Capitale L. 100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 17 ottobre 1971

(9587)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 205

Corso dei cambi del 3 novembre 1971 presso la sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	612,65	612,65	612,75	612,65	612,30	612,52	612,60	612,65	612,65	612,60
Dollaro canadese	609,80	609,80	609,70	609,80	609,80	609,80	609,85	609,80	609,80	609,75
Franco svizzero	153,545	153,545	153,60	153,545	153,30	153,66	153,55	153,545	153,54	153,54
Corona danese	84,18	84,18	84,18	84,18	84,30	84,39	84,20	84,18	84,18	84,18
Corona norvegese	89,32	89,32	89,36	89,32	89,30	89,38	89,34	89,32	89,32	89,30
Corona svedese	121,97	121,97	122,14	121,97	122 —	122,03	122,035	121,97	121,97	121,95
Fiorino olandese	182,925	182,925	183 —	182,925	182,65	182,95	182,95	182,925	182,92	182,92
Franco belga	13,17	13,17	13,1725	13,17	13,12	13,15	13,1775	13,17	13,17	13,16
Franco francese	110,82	110,82	110,93	110,82	110,70	110,85	110,775	110,82	110,82	110,80
Lira sterlina	1527,45	1527,45	1528 —	1527,45	1527 —	1527,68	1527,40	1527,45	1527,45	1527,45
Marco germanico	183,61	183,61	183,55	183,61	183,60	183,72	183,63	183,61	183,61	183,60
Scellino austriaco	25,2990	25,2990	25,30	25,2990	25,30	25,31	25,30	25,2990	25,29	25,29
Escudo portoghese	22,355	22,355	22,39	22,355	22,30	22,37	22,39	22,355	22,35	22,35
Peseta spagnola	8,9410	8,9410	8,94	8,9410	8,92	8,93	8,9425	8,9410	8,94	8,90

Media dei titoli del 3 novembre 1971

Rendita 5 % 1935	99,225
Redimibile 3,50 % 1934	100 —
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,975
» 5 % (Ricostruzione)	93,425
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,725
» 5 % (Città di Trieste)	93,50
» 5 % (Beni esteri)	92,80
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,575
» 5,50 % » » 1968-83	91,85
» 5,50 % » » 1969-84	95,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,45
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,50
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,75
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,625
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,525
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,50
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	98,725
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	98 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 novembre 1971

Dollaro USA	612,625
Dollaro canadese	609,825
Franco svizzero	153,547
Corona danese	84,19
Corona norvegese	89,33
Corona svedese	122,002
Fiorino olandese	182,937
Franco belga	13,174
Franco francese	110,797
Lira sterlina	1527,425
Marco germanico	183,62
Scellino austriaco	25,299
Escudo portoghese	22,372
Peseta spagnola	8,942

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° agosto 1971 al 26 agosto 1971 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1682/71, n. 1720/71, n. 1765/71 e n. 1808/71 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (4)
	Periodo dal 1° agosto 1971 al 12 agosto 1971	
10.01 A	Frumento tenero (1) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a) (3)	49,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	38,00
	- gli altri paesi terzi	43,50
10.01 B	Frumento duro	26,00
10.02	Segala (1)	35,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (4)
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	31,00
	- gli altri paesi terzi	39,00
10.04	Avena	26,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	15,00
	- gli altri paesi terzi	22,00
10.07 C	Sorgo	15,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero (8):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (6)	73,00
	- la zona III (6)	78,00
	- la zona IV (6)	76,00
	- gli altri paesi terzi	67,00
	- tenore in ceneri da 521 a 600	63,00
	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,00
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (6)	66,00
	- gli altri paesi terzi	54,00
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	48,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	42,50
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	53,50
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	46,50
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	41,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	35,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone IV b) e IV a) (6)	76,00
	- le zone II e I (6)	73,00
	- gli altri paesi terzi	67,00
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (6)	65,90
	- gli altri paesi terzi	59,90
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (6)	58,40
	- gli altri paesi terzi	52,40

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (*)
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (*):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (*)	73,00
	- la zona IV b) (*)	76,00
	- gli altri paesi terzi	67,00

Periodo dal 13 *agosto* 1971 *al* 26 *agosto* 1971

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni
10.01 A	Frumento tenero (1) e frumento segalato	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone IV a) e V b) (5)	49,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,00
	- le zone I, II, III, V a) e c) (5)	43,50
	- gli altri paesi terzi	46,00
10.01 B	Frumento duro	40,00
10.02	Segala (1)	42,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	35,00
	- le zone I, V a) e la Jugoslavia (5)	46,50
	- gli altri paesi terzi	43,00
10.04	Avena	40,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	15,00
	- gli altri paesi terzi	22,00
10.07 C	Sorgo	15,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero (3):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (6)	73,00
	- la zona III (6)	78,00
	- la zona IV (6)	76,00
	- gli altri paesi terzi	67,00
	- tenore in ceneri da 521 a 600	63,00
	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,00
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (6)	66,00
	- gli altri paesi terzi	54,00
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	48,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	42,50

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (4)
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	53,50
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	46,50
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	41,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	35,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone IV b) e IV a) (6)	76,00
	- le zone II e I (6)	73,00
	- gli altri paesi terzi	67,00
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (6)	65,90
	- gli altri paesi terzi	59,90
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (6)	58,40
	- gli altri paesi terzi	52,40
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (3):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (6)	73,00
	- la zona IV b) (6)	76,00
	- gli altri paesi terzi	67,00

(1) Per frumento tenero e segala bisogna intendere i cereali che non hanno subito la denaturazione prevista dall'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

(2) La restituzione è concessa solo per le semole ed i semolini che possono passare attraverso un setaccio con un'apertura di maglie di 1,25 mm nella proporzione di almeno 95 % in peso.

(3) Per farine, semole e semolini di frumento tenero bisogna intendere le farine, semole e semolini lavorati con frumento tenero che non ha subito la denaturazione prevista dall'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

(4) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(5) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.
ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).
ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).
ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.
ZONA V: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(6) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.
ZONA IV: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(8613)

Restituzioni applicabili dal 1° febbraio 1971 al 31 luglio 1971, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 91/71 e n. 833/71, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento Comunitario n. 122/67 (settore uova), esportati verso i Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per kg, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) con inizio dal 1-2-1971	con inizio dal 1-2-1971
		u.c./unità	u.c./unità
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:		
	A. Uova in guscio, fresche o conservate:		
	I. Uova di volatili da cortile:		
	a) uova da cova (*a*)	0,0100	0,0100
		u.c./kg.	u.c./kg.
	b) altre	0,1305	0,1276
	B. Uova sgusciate e giallo d'uova:		
	I. Atti a usi alimentari:		
	a) uova sgusciate:		
	1. essiccate	0,4872	0,4015
	2. altre	0,1333	0,1099
	b) giallo d'uova:		
	1. liquido	0,2344	0,1932
	2. congelato	0,2505	0,2064
	3. essiccato	0,4941	0,4072

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce solo le uova di volatili da cortile rispondenti alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

(8853)

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero) per il periodo dal 1° luglio 1970 al 30 giugno 1971.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per tonnellata metrica
12.04		Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero:	
		A. barbabietole da zucchero:	
	02	I. fresche	16.662,50
	03	II. disseccate o in polvere	57.268,75
	04	B. canne da zucchero	11.456,25

(8446)

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento comunitario n. 1009/67 (settore zucchero) per il periodo dal 22 gennaio 1970 al 30 giugno 1971.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti dal 22-1-1970 al 1-4-1970	dal 2-4-1970 al 30-6-1971
17.03	00	Melassi, anche decolorati	62,50	zero

(8447)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Catania.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1971, registrato il 27 aprile successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1971;

Letta la nota n. 1634/4/M in data 30 luglio 1971, con la quale il presidente della corte di appello di Catania, nell'informare che il prof. Vincenzo Zangara, componente effettivo di quella commissione, ha chiesto di essere dispensato dall'incarico, perchè trasferito ad altra università, propone la sostituzione dello stesso con il prof. Italo Andolina;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il prof. Italo Andolina, nato in Augusta l'8 luglio 1933, dell'Università degli studi di Catania, è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Catania, in sostituzione del prof. Vincenzo Zangara.

Roma, addì 22 settembre 1971

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1971
Registro n. 29 Grazia e giustizia, foglio n. 296

(9793)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a cinquantotto posti di consigliere in prova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507, 23 maggio 1960, n. 671, 24 gennaio 1962, n. 46 e 4 luglio 1967, n. 638, recanti norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige;

Accertato che, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno — detratti i posti da riservare, ai sensi degli articoli 16 e 150 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 — sono attualmente disponibili cinquantotto posti;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996 e 12 gennaio 1968, n. 166, recanti norme per i concorsi nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a cinquantotto posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

I vincitori verranno assegnati, in relazione alle esigenze di servizio, soltanto presso uffici periferici, con esclusione di quelli aventi sede nel Lazio ed in Campania.

Art. 2.

Dei cinquantotto posti messi a concorso due sono riservati a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca di cui all'art. 9 e che risultino idonei nelle prove di cui all'art. 8;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui all'art. 8 e superino la prova scritta e orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

I posti riservati, che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*), saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Requisiti per l'ammissione

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio, conseguita in una università della Repubblica.

E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) dei cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130), salvo il maggior limite di età, previsto per i cittadini deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, al n. 7, lettera *g*), del presente articolo;

b) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1) e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a 40 anni nei confronti di coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *a*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261.

Per gli assistenti ordinari delle università o degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai ter-

mini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376 e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

8) i dipendenti dell'Ente zolfi italiani, di cui al 1° comma dell'art. 4 della legge 12 marzo 1968, n. 411, possono essere ammessi al concorso, se, fermi restando gli altri requisiti, non abbiano compiuto, alla data del bando del presente concorso, il 45° anno di età;

9) si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, dei salariati di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 4.

I suddetti requisiti, salvo quanto previsto al n. 8) della lettera *B*), del precedente art. 3, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con motivato decreto ministeriale.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alle prefetture, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua o le lingue straniere (inglese, francese, tedesco), su cui intendono sostenere il colloquio, di cui al n. 11), dell'art. 7 del presente bando;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo (va indicato anche il numero di codice postale);

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della amministrazione stessa.

I candidati che desiderano concorrere anche ai posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendono sostenere le prove di cui all'art. 7 in lingua italiana e la prova scritta ed il colloquio in lingua

tedesca, di cui all'art. 8, ovvero, le prove di cui all'art. 7 in lingua tedesca, e la prova scritta ed il colloquio in lingua italiana, di cui all'art. 8.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 6.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 7.

Gli esami consistono in due prove scritte e in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) Diritto costituzionale e diritto amministrativo;

2) diritto privato.

Il colloquio verte sulle materie delle prove scritte e su quelle seguenti:

1) economia politica, scienza delle finanze e cenni di politica economica;

2) legislazione speciale amministrativa;

3) elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato;

4) diritto del lavoro;

5) diritto tributario;

6) diritto ecclesiastico;

7) diritto penale (codice penale: libro I, libro II, titoli II e VII) e procedura penale (libri I, II e III);

8) diritto internazionale, con particolare riguardo ai trattati concernenti le Comunità europee (Consiglio d'Europa, CECA, EURATOM, CEE);

9) storia della civiltà greco-romana (periodo aureo della Grecia e storia romana dalle guerre puniche a Diocleziano) e della civiltà italiana (dalle scoperte geografiche ai nostri giorni), con cenni di storia della letteratura e dell'arte ad essa collegate;

10) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche);

11) lingua straniera (francese o inglese o tedesco, a scelta del concorrente).

La legislazione speciale amministrativa, di cui al n. 2), oggetto del colloquio, è la seguente:

a) ordinamento del Ministero dell'interno e del personale: regio decreto 15 aprile 1940, n. 452, sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'interno e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, sul decentramento dei servizi del Ministero dello Interno, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico; legge 18 marzo 1968, n. 249, contenente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali; legge 28 ottobre 1970, n. 775, contenente modifiche ed integrazioni alla legge n. 249 e decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

b) Pubblica sicurezza: testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

c) ordinamento regionale, provinciale e comunale: testi unici della legge comunale e provinciale, approvati con regi decreti 4 febbraio 1915, n. 148 e 3 marzo 1934, n. 383 (per le parti tuttora in vigore), e successive modificazioni ed integrazioni; regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297 (per le parti tuttora in vigore); legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei consigli provinciali e successive modificazioni; legge 18 maggio 1951, n. 328, sulle attribuzioni ed il funzionamento degli organi delle amministrazioni provinciali; legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali; testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; legge 17 febbraio 1968, n. 108, sulla elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario; legge 25 maggio 1970, n. 352, contenente norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo; testo unico delle leggi sulla assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e successive modificazioni; legge 16 maggio 1970, n. 281, contenente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario; testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;

d) assistenza e beneficenza pubblica: legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e successive modificazioni ed integrazioni; legge 3 giugno 1937, n. 847, e regio decreto legge 14 aprile 1944, n. 125, sugli enti comunali di assistenza; decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, sulla istituzione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica;

e) espropriazione per pubblica utilità: legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità, e successive modificazioni;

f) urbanistica: legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel colloquio sulla lingua straniera, di cui al n. 11), il candidato deve dimostrare di saper tradurre dalla lingua italiana nella lingua straniera e viceversa.

Il candidato può chiedere di sostenere il colloquio in più di una lingua straniera, tra quelle comprese nel programma di esame, e qualora dimostri di saper tradurre dall'italiano nella lingua straniera e viceversa potrà conseguire un maggior punteggio, non superiore ad un decimo, a termini dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996.

Il maggior punteggio assegnato ai sensi del precedente comma, è aggiunto alla votazione complessiva di cui all'art. 14 del presente bando.

Art. 8.

I candidati che aspirano a concorrere ai due posti riservati, di cui all'art. 2 del presente bando, devono, oltre alle prove di cui all'art. 7 (tali prove vanno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *A*) del ricordato art. 2 una prova scritta e un colloquio in lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano in tedesco viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

Il colloquio in lingua tedesca consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua;

2) quelli di cui alla lettera *B*) dello stesso art. 2, una prova scritta e un colloquio in lingua italiana.

La prova scritta di lingua italiana consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano in italiano viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

Il colloquio in lingua italiana consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

Art. 9.

Le prove scritte, previste dall'art. 8 del bando, avranno luogo nei giorni 21 e 22 febbraio 1972, con inizio alle ore 8, in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (Quartiere Trastevere).

La prova scritta di lingua tedesca o italiana, prevista dall'art. 8 del bando, per gli aspiranti ai due posti riservati, di cui all'art. 2 del bando stesso, avranno luogo il giorno 23 febbraio 1972, con inizio alle ore 8,30, in Roma, presso il Ministero dell'interno, piazza Viminale Direzione generale degli affari generali e del personale piano terra, stanza n. 2 (Salone ex Consiglio superiore di sanità).

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi — *senza alcun avviso* — all'indirizzo suddetto, nei giorni e nella ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 10.

Al colloquio, che avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno, saranno ammessi i candidati, che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione al colloquio, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 11.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, dall'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 12.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello elenco, di cui al precedente art. 11, i documenti (indicati nel successivo art. 13), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 13.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 12, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubpubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova ed orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14) rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova ed orfano di caduto sul lavoro ed equiparato: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dalla amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilato ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860-Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200-OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati. Per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori, sarà sufficiente il foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615-DM-1-04-Om del Ministero della difesa-esercito Ufficio organizzazione e metodi;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, numero 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge

25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 14.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge), viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 15.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 17.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 3 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dei requisiti predetti, ove tale possesso non risulti già dai documenti prodotti ai fini della precedenza o preferenza, a termine del precedente art. 12;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in s.p.s., ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che lo invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti, di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciato ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dalla amministrazione, dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una delle amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, di esito di leva, debitamente vistato dal commissario di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 18.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare, in carta libera, l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), del precedente art. 17, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 17.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona possono essere contenute in un unico documento.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 19.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 20.

I vincitori del concorso sono nominati consiglieri in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno ed assegnati — quale prima destinazione — ad uno degli uffici periferici di cui all'art. 1 del presente bando.

Per le successive destinazioni, l'Amministrazione si riserva la piena facoltà di trasferire, per esigenze di servizio, i vincitori sempre e ovunque lo ritenga.

Ai vincitori medesimi spetterà il seguente trattamento economico netto mensile (parametro 190):

Stipendio	L.	102.405
Indennità integrativa speciale	»	24.387
Totale netto mensile	L.	126.792

oltre alla 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, gettoni di presenza per partecipazioni a commissioni, indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 21.

Il presente decreto è stato adottato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente la divisione 3ª del servizio degli affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 settembre 1971

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1971
Registro n. 26, *foglio n.* 66

(9572)

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferma di un membro della commissione giudicatrice del concorso per titoli a cinquantacinque posti nel ruolo della carriera direttiva dei commissari di leva della Difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1969, registro n. 48, foglio n. 86, con il quale venne indetto un concorso per titoli a cinquantacinque posti nel ruolo della carriera direttiva dei commissari di leva della Difesa;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1970, registro n. 45, foglio n. 351, con il quale il generale di brigata s.p. « a disp. » Simeone Adolfo è stato nominato membro della commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Considerato che il suddetto ufficiale generale sarà collocato in ausiliaria, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 24 agosto 1971;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Considerato, altresì, che l'anzidetta commissione giudicatrice ha già iniziato i lavori relativi al citato concorso e che i medesimi non potranno essere ultimati entro la data (24 agosto 1971) di collocamento in ausiliaria del generale Simeone;

Ritenuta, pertanto, la necessità di confermare l'ufficiale generale di cui trattasi nell'incarico di membro della menzionata commissione giudicatrice fino al totale compimento delle operazioni del concorso;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il generale di brigata s.p. « a disp. » Simeone Adolfo, collocato in ausiliaria a decorrere dal 24 agosto 1971, è confermato nell'incarico di membro della commissione giudicatrice del concorso per titoli a cinquantacinque posti nel ruolo della carriera direttiva dei commissari di leva della Difesa, nominata con decreto ministeriale 28 luglio 1970, di cui alle premesse, fino al totale compimento delle operazioni del concorso stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *settembre* 1971
Registro n. 47 *Difesa, foglio n.* 10

(9709)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « carenatore » comune.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 13ª del 27 marzo 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 1° febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1971, registro n. 10 Difesa pers. civ., foglio n. 108, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « carenatore » comune.

(9679)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1064 in data 17 maggio 1971, con il quale venivano assegnate le sedi ai vincitori delle condotte mediche vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1968;

Considerato che il dott. Francesco Tronconi, dichiarato vincitore con il precitato decreto della condotta medica di Montepulciano (Valiano) è decaduto dal suo diritto per non aver assunto servizio entro il termine assegnatogli, come risulta dalla nota del comune di Montepulciano n. 7703 in data 24 agosto 1971;

Ritenuta la necessità di procedere alla assegnazione della suddetta condotta resasi disponibile al candidato avente diritto secondo d'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze espresse;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Mario Cipolli è dichiarato vincitore della condotta medica di Valiano di Montepulciano.

Il sindaco di Montepulciano è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio e del comune interessato.

Siena, addì 12 ottobre 1971

Il medico provinciale ff.: BARSINI

(9683)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 377 e n. 378 entrambi in data 13 luglio 1971, concernenti l'approvazione della graduatoria dei candidati idonei e la assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso a posti di veterinario condotto in provincia di Pesaro e Urbino;

Considerato che, a seguito di rinuncia da parte del vincitore dott. Gildo Tambella, giusta sua nota dell'11 ottobre 1971, si è resa vacante la condotta del consorzio veterinario di Pennabilli-Casteldelci;

Riconosciuto che occorre provvedere all'assegnazione della menzionata condotta al concorrente che ne ha diritto secondo l'ordine della graduatoria e l'indicazione preferenziale risultante dalla domanda di ammissione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1965;

Decreta:

Il concorrente dott. Fulgido Montoni è dichiarato vincitore della condotta consorziale citata in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi di legge.

Pesaro, addì 15 ottobre 1971

Il veterinario provinciale: TORNIMBENI

(9714)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANZARO

Graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1839 del 14 novembre 1969, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 683 del 21 maggio 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del predetto concorso, ed il successivo n. 1179 del 9 settembre 1971, con il quale è stato sostituito uno dei componenti della stessa;

Visto il proprio decreto n. 1181 del 9 settembre 1971, con il quale sono stati ammessi al concorso i candidati in possesso dei requisiti ed in regola con i documenti richiesti dal bando di concorso;

Visti i processi verbali e la graduatoria formulati dalla commissione giudicatrice del concorso;

Riconosciuta la regolarità degli atti di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Perri Giuseppe Cesare	punti 64,229
2. Restuccia Giuseppe	» 63,620
3. Poeta Mario	» 59,450
4. De Franco Umberto	» 57,648
5. Laganà Antonio	» 54,000
6. Gallelli Vincenzo	» 51,850
7. Pintimalli Francesco Antonio	» 48,000
8. Boscarelli Francesco	» 45,163

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Catanzaro ed a quello dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 16 ottobre 1971

Il veterinario provinciale: CURCIO

(9712)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.